

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3183-A

Relazione orale

Relatore FASSONE

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 20 luglio 1998

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 678
del codice di procedura penale, in materia di liberazione
anticipata

d'iniziativa dei deputati PISAPIA e SAPONARA

(V. Stampato Camera n. 2154)

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera
dei deputati il 25 marzo 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 marzo 1998*

INDICE

Parere della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	» 4

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

7 luglio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando che, nel caso dell'ordinanza prevista dal comma 3 del nuovo articolo 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario, la tutela costituzionale del diritto alla difesa esige quanto meno la preventiva audizione delle parti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 678 del codice di procedura penale, in materia di liberazione anticipata

Art. 1.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata)

1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito previste dagli articoli 54 e 56 della presente legge, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale».

2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 69-bis. *(Procedimento in materia di liberazione anticipata)*. - 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1, il difensore, l'interessato ed il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione, proporre reclamo, con le forme di cui all'articolo 30-bis al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

Art. 1.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata)

1. *Identico.*

2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 69-bis. *(Procedimento in materia di liberazione anticipata)*. - 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, **adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti**, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1, il difensore, l'interessato ed il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione **o dalla notificazione**, proporre reclamo, con le forme di cui all'articolo 30-bis, al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. L'ordinanza che decide in ordine alla concessione della liberazione anticipata è adottata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti.

4. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza».

3. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «la riduzione di pena per la liberazione anticipata,» sono soppresse.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla conversione delle pene pecuniarie,», sono inserite le seguenti: «alla riduzione di pena per la liberazione anticipata,».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. L'ordinanza che decide **sul reclamo è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 678 del codice di procedura penale.**

4. *Identico».*

Soppresso

(Cfr. il comma 1 dell'articolo 2)

3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

Art. 2.

(Competenza in materia di revoca)

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «la riduzione di pena per la liberazione anticipata,» sono soppresse e dopo le parole: «la revoca e la cessazione dei suddetti benefici» sono inserite le altre: «nonchè della riduzione di pena per la liberazione anticipata».

